



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI DELL'ANNO 2018 PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di Marzo dalle ore 20:15, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	SI	BISONNI RENATO	--
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	--
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	--
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	VITTURINI MARIA LINA	SI
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, BALDASSARRI ELISABETTA, SILVESTRINI MASSIMO, VARLOTTA FILOMENA

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

6) Imposta unica comunale: conferma aliquote e detrazione TASI dell'anno 2018 per l'anno 2019

Discussione ed interventi omessi e come riportato nel verbale di cui al punto 4 dell'o.d.g.

Rilevato che il Sindaco ha impartito a questo ufficio la chiara direttiva di predisporre gli atti amministrativi necessari per escludere l'incremento della pressione fiscale con riferimento ai tributi locali IMU e TASI che a partire dal corrente esercizio, dopo anni di blocco determinato dalla Legge dello Stato, sarebbe possibile incrementare intervenendo sulle relative aliquote con deliberazione di Consiglio Comunale;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento *In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Precisato pertanto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) quindi si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31

dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (pubblicato in GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;
- la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 n. 232 del 11 dicembre 2016 che, all'art. 1 comma 42, dispone la proroga del blocco dei tributi locali a tutto l'anno 2017, modificando l'art. 1 della predetta Legge 28.12.2015 n. 208 comma 26;
- la Legge 27.12.2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata in G.U. del 29.12.2017 Suppl. Ord. N. 62/L, all'art. 1 comma 37 che dispone la modifica dell'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 estendendo all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015;
- la medesima Legge di stabilità 2018 che all'art. 1 comma 37 lett. b) aggiunge al comma 28 della citata Legge 28.12.2015 n. 208 art. 1 la seguente disposizione in materia di Tasi: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente dell'art. 1 comma 28 della legge 28.12.2015 n. 208 la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille limitatamente agli immobili non esentati dal 2016, possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017";

Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicata in G.U. del 31.12.2018 Suppl. Ord. N. 62/L **ove non è più prevista**, così come avvenuto sino allo scorso esercizio finanziario, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamato in particolare il comma 1133 della legge 30.12.2018 n. 145 che stabilisce che per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato, ai sensi dell'art.1 comma 28 della legge 28.12.2015 n. 208 la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille limitatamente agli immobili non esentati dal 2016, possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Ribadito pertanto che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 03.09.2014 n. 27;

Ritenuto opportuno dare atto nella presente delibera che parte dei servizi indivisibili prestati dal Comune almeno sino a concorrenza del gettito previsto dalla TASI (pari alla previsione di € 180.000,00 per Tasi altri fabbricati ed € 1.890,00 per la Tasi abitazione principale), sono riferibili al servizio Viabilità e Illuminazione pubblica;

Considerato che, in conformità al proprio regolamento TASI, con la suddetta D.C.C. n. 30 del 30.07.2015, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche detrazioni;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha espresso, in tema di TASI, la volontà di confermare le aliquote e detrazioni già deliberate per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 come di seguito evidenziato:

ANNO 2019

Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle elencate dell'articolo 13, comma 2, lettere a),b),c) e d) del D.L. 201/11 o in ogni caso equiparate all'abitazione principale dalla legge o dai Regolamenti

**ALIQUOTA TASI
Esclusi dalla TASI**

DETRAZIONI

Comunali

Abitazioni principali "di lusso" **2,20 PER MILLE**
(categoria catastale A01-
A08-A09) e loro pertinenze

A) € 30,00 per ciascun figlio:

- residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- di età non superiore a 30 anni;
- con reddito non superiore ad € 8.000,00 lordi.

La detrazione si applica, esclusivamente, ai soggetti passivi d'imposta con almeno tre figli in possesso dei requisiti sopra evidenziati.

Immobili ad uso abitativo **0,00 PER MILLE**
(comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza.

Immobili ad uso abitativo e **0,00 PER MILLE**
relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato.

Immobili ad uso abitativo **0,00 PER MILLE**
(con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.

Unità immobiliari ad uso **0,00 PER MILLE**
abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito) che la

utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.

Aree edificabili	0,00 PER MILLE
Terreni agricoli	Esclusi art. 1 comma 669 legge n. 147/2013 così come sostituito dall'art. 2 lettera f) decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Fabbricati rurali strumentali	0,00 PER MILLE
Immobili appartenenti alle categorie catastali A10- C01- C03- D ad esclusione della categoria catastale D5	1,00 PER MILLE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	2,50 PER MILLE
Immobili appartenenti alle categorie catastali C04- C05 e D05	0,00 PER MILLE
Abitazioni diverse dalle precedenti fattispecie, immobili di categoria catastale C02, C06, C07, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale, fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 PER MILLE

LA PERCENTUALE DEL TRIBUTO COMPLESSIVO DOVUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE E' PARI AL 10%

Preso atto che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Considerato che, per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria, saranno confermate le aliquote deliberate negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 così da rispettare il dettato del comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). Componente TASI";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "IUC anno 2014: determinazione aliquote e detrazione tributi servizi indivisibili – TASI";

- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2014 per l'anno 2015";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2015 per l'anno 2016";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2016 per l'anno 2017";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2018, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2017 per l'anno 2018";

Richiamati infine l'articolo 13, comma 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso l'apposito portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto che la presente proposta verrà sottoposta, compatibilmente con i tempi di convocazione del Consiglio Comunale, all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria generale - Tributi - Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) già stabilite per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 rispettivamente con delibere di C.C. n. 30 del 30/07/2015 e n. 10 del 29/04/2016 e 12 del 30.03.2017 e 6 del 24.01.2018, come di seguito specificato:

ANNO 2019	ALIQUOTA TASI Esclusi dalla TASI	DETRAZIONI
Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle elencate dell'articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e d) del D.L. 201/11 o in ogni caso equiparate		-----

all'abitazione principale dalla legge o dai Regolamenti Comunali

Abitazioni principali "di lusso" **2,20 PER MILLE** (categoria catastale A01-A08-A09) e loro pertinenze

A) € 30,00 per ciascun figlio:

- **residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**
- **di età non superiore a 30 anni;**
- **con reddito non superiore ad € 8.000,00 lordi.**

La detrazione si applica, esclusivamente, ai soggetti passivi d'imposta con almeno tre figli in possesso dei requisiti sopra evidenziati.

Immobili ad uso abitativo **0,00 PER MILLE** (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza.

Immobili ad uso abitativo e **0,00 PER MILLE** relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato.

Immobili ad uso abitativo **0,00 PER MILLE** (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.

Unità immobiliari ad uso **0,00 PER MILLE** abitativo, con relative

pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.

Aree edificabili	0,00 PER MILLE
Terreni agricoli	Esclusi art. 1 comma 669 legge n. 147/2013 così come sostituito dall'art. 2 lettera f) decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Fabbricati rurali strumentali	0,00 PER MILLE
Immobili appartenenti alle categorie catastali A10- C01- C03- D ad esclusione della categoria catastale D5	1,00 PER MILLE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	2,50 PER MILLE
Immobili appartenenti alle categorie catastali C04- C05 e D05	0,00 PER MILLE
Abitazioni diverse dalle precedenti fattispecie, immobili di categoria catastale C02, C06, C07, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale, fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 PER MILLE

LA PERCENTUALE DEL TRIBUTO COMPLESSIVO DOVUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE E' PARI AL 10%

Di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 in fase di predisposizione;

Di dare atto che la deliberazione conseguente alla presente proposta entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, il 1^a gennaio 2019;

Di trasmettere telematicamente la deliberazione conseguente la presente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Di pubblicare la deliberazione conseguente alla presente proposta, con tutti i suoi allegati:

- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente;
- all'Albo Pretorio del Comune;

Didichiarare l'atto derivante dalla presente proposta con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del 27 dicembre 2018 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli, Vitturini), astenuti // resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli, Vitturini), astenuti // espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 69 del 10/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **14/01/2019**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 69 del 10/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/03/2019**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente

Segretario Generale

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 866

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott. VESPRINI DINO** attesta che in data **01/04/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO il 01/04/2019.**

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..